



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 21.02.2019

Numero di pubblicazione: BH07-0000000505

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, Crippa Alberto

Crippa Alberto
CHE-101.673.863
Strada Cantonale
6915 Pambio-Noranco

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale:

Crippa Alberto, Lugano (CHE-101.673.863),

ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione e gli emolumenti (art. 152 cpv. 5 ORC). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di col-

pa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare della ditta in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione della ditta dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). Ritenuto come l'ente giuridico e le persone obbligate alla notificazione non fossero raggiungibili, lo scrivente ufficio ha pubblicato la diffida nel FUSC in data 23 febbraio 2015, conformemente all'art. 152 cpv. 3bis ORC. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione;

III. Vista la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 50.00;

sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

1. La ditta individuale Crippa Alberto, Lugano, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 152 ORC.

3. La tassa per l'iscrizione della cancellazione della ditta ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 8 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per l'iscrizione d'ufficio della presente decisione è riscossa una tassa di CHF 50.00 (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Le spese amministrative ammontano a CHF 15.00.

4. Le tasse di iscrizione e di diffida e l'ammenda pari ad un totale di CHF 205.00 sono poste personalmente a carico della comunione ereditaria fu Alberto Crippa.

5. Ritenuto come la composizione della comunione ereditaria fu Alberto Crippa non sia nota, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, conformemente all'art. 152 cpv. 6 ORC.

6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 25.03.2019